

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5214 del 20/10/2021
Oggetto	CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA - NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA REGIONALE DI V.I.A. - PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA CON OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO DI PERTINENZA DEL TORRENTE LIOCCA AD USO IDROELETTRICO IN COMUNE DI VENTASSO (RE) LOCALITA' CECCIOLA INERENTI L'IMPIANTO DENOMINATO "CECCIOLA" - PRATICA N. 277 - CODICE PROCEDIMENTO REPPA0090. TITOLARE: CMF ENERGIE ALTERNATIVE S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5376 del 20/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 27802/2021

OGGETTO: CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA - NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA REGIONALE DI V.I.A. - PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA CON OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO DI PERTINENZA DEL **TORRENTE LIOCCA** AD USO **IDROELETTRICO** IN COMUNE DI **VENTASSO (RE)** LOCALITA' **CECCIOLA** INERENTI L'IMPIANTO DENOMINATO "CECCIOLA" - PRATICA N. 277 - CODICE PROCEDIMENTO **REPPA0090**.

TITOLARE: **CMF ENERGIE ALTERNATIVE S.R.L.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge.";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2102 del 30/12/2013 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO:

- della domanda della Società Italbrevetti S.r.l., CF/P.IVA 01382010468, assunta in data 26/05/2010 al prot. PG.2010.0141555 della Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con la quale è stato chiesto l'avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i. relativa al progetto d'Impianto Idroelettrico denominato "Cecciola" inerente la concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico, con portata massima derivabile di l/s 3.030 e media di l/s 500 dal Torrente Liocca, contestualmente all'occupazione delle aree del demanio idrico pertinenti l'impianto, in comune di Ramiseto (RE) località Cecciola, con rilascio nel Torrente Enza;
- della successiva integrazione acquisita al protocollo della Regione n. PG.2011.0304865 del 16/12/2011 presentata dalla suddetta società;
- delle ulteriori integrazioni sostanziali acquisite al protocollo della Regione n. PG.2015.0349775 del 28/05/2015 presentate dalla Società Enerproject S.r.l. subentrata alla Società Italbrevetti S.r.l. per la titolarità della concessione;

- della nota acquisita al protocollo della Regione n. PG.2017.78517 del 13/02/2017 con la quale è stato comunicato il cambio di titolarità del progetto dalla Società Enerproject S.r.l. alla società CMF ENERGIE ALTERNATIVE S.r.l.;
- del progetto definitivo acquisito al protocollo ARPAE n. PG/2020/0119451 del 19/08/2020.

DATO ATTO:

- che le modifiche apportate al progetto con le integrazioni di cui al precedente Preso Atto, rientrano nella fattispecie delle varianti sostanziali di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001;
- che la domanda di concessione e le successive integrazioni sono corredate della documentazione prevista dall'art. 6, comma 2 del R.R. 41/2001;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **superficiali ad uso idroelettrico (Torrente Liocca)**
- portata massima derivabile **1.500 l/s**;
- portata media turbinata **420 l/s**;
- salto legale **75,26 m**;
- potenza nominale **310 kW**;
- Potenza massima effettiva dell'impianto **994 kW**;
- tratto sotteso **845 m** in condotta metallica in pressione diametro DN 900;
- che parte delle opere inerenti il progetto in esame ricadono in area ZSC-ZPS IT4030001 "Monte Acuto, Alpe di Succiso";
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **011801000000-1 ER LIOCCA**.
- l'intera portata derivata viene reimpressa nel medesimo corso d'acqua (prelievo **NON DISSIPATIVO**);
- che l'asta fluviale del torrente Liocca non è interessata da altre concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, pertanto ai sensi del punto 2 della D.G.R. n. 1793 del 03/11/2008 l'impianto in trattazione è da considerarsi **"tecnicamente compatibile"**.

ACQUISITI, nell'ambito delle Conferenze di Servizi inerenti la procedura di VIA e che vengono allegati come atti endo-procedimentali dell'istruttoria i seguenti Pareri/Nulla Osta,:

- Parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po assunto al protocollo della Regione n. PG.2015.479142 del 06/07/2015;
- Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, assunto al protocollo della Regione n. 0637579 in data 05/07/2021;
- Parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia acquisito al protocollo della Regione n. PG.2021.063703 del 26/01/2021;
- Parere rilasciato dal Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione Emilia-Romagna acquisito al protocollo della Regione n. 0353088 del 13/04/2021;
- Parere della Provincia di Reggio Emilia assunto al protocollo della Regione n. 0672490 del 22/07/2021;
- Parere del Servizio Parchi e Risorse Forestali, assunto al protocollo della Regione n. PG.2021.0932337 del 06/10/2021;
- Parere dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano assunto al protocollo della Regione n. 0642663 in data 07/07/2021;
- Nulla Osta definitivo alla Costruzione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali, assunto al protocollo della Regione n. 0257363 in data 24/03/2021.

DATO ATTO che il Parere del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna è stato reso nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 6 ottobre 2021;

DATO ATTO inoltre che, per quanto riguarda **il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la

compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>");
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 9/99, con avviso pubblicato sul BURERT:

- **n. 101 del 04 agosto 2010** è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali e relativo SIA, presentati da Italbrevetti S.r.l., per la procedura di VIA presso la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Parma, il Comune di Ramiseto (RE) e il Comune di Palanzano (PR) ed è stato avviato il periodo di 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della LR 9/99;
- **n. 71 del 26 aprile 2012** è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati integrativi di modifica progettuale, presentati da Italbrevetti S.r.l., inerenti la procedura di VIA di cui al precedente avviso, presso la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Ramiseto (RE) ed è stato avviato il periodo di 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della LR 9/99;
- **n. 170 del 15 luglio 2015** è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati in variante progettuale, presentati da Enerproject S.r.l., per l'effettuazione della procedura di VIA di cui ai precedenti avvisi, visibili presso il sito web della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Ramiseto (RE) ed è stato avviato il periodo di 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della LR 9/99;
- **n. 442 del 23 dicembre 2020** è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati di integrazione progettuale su base volontaria, presentati da CMF Energie Alternative S.r.l., inerenti la procedura di VIA di cui ai precedenti avvisi e congiunta Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/2003, presso il sito web della Regione Emilia-Romagna, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e il Comune di Ventasso (RE) ed è stato avviato il periodo di 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della LR 9/99;
- entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, sono state presentate le seguenti osservazioni:

1. alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Osservazioni del Comitato No Tube Reggio Emilia e Legambiente Sezione Reggio Emilia, assunte al protocollo di ARPAE PGRE/2017/12517 del 25/10/2017;
 2. alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, a ARPAE-SAC Reggio Emilia e alla CMF Energie Alternative S.r.l. Osservazioni di No Tube Reggio Emilia, FIPSAS Reggio Emilia, Cavalieri della Fiale Fly Fishing Club Reggio Emilia, ARCI Pesca FISA Reggio Emilia, GGEV Reggio Emilia e Fly Casting Club Reggio Emilia, assunte al protocollo della Regione n. 0147974 del 22/02/2021;
- che la risposta a tali osservazioni è contenuta nel rapporto della Conferenza di Servizi sull'impatto ambientale del 6 ottobre 2021, al **Capitolo 6: "CONTRODEDUZIONI del Proponente alle osservazioni"** e al **Capitolo 7 "RISPOSTA sintetica alle OSSERVAZIONI riepilogative del 22/02/2021"**.

CONSIDERATO:

- che ai fini della determinazione del canone per l'uso della risorsa idrica, la destinazione della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. **e) (idroelettrico)** dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, l'importo del canone da applicare è determinato in ragione della potenza nominale dell'impianto da assentire (**kW 310**);
- che l'impianto comporta l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico, in sx idraulica del Torrente Liocca, nel Comune di Ventasso (RE):
 - opera di presa Fg 58, area non mappata antistante la particella 512;
 - opera di rilascio Fg 56 area non mappata antistante le particelle 791 e 793;
 - elettrodotto Fg 56 antistante le particelle 491 e 799;
- che ai fini della determinazione del canone per l'occupazione delle aree demaniali (sia permanente che temporanea), le destinazioni d'uso della richiesta concessione rientrano tra le tipologie individuate alle lettere f) attraversamenti e parallelismi e i) altre occupazioni con manufatti e opere varie, comma 2 e comma 3 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 come specificato nel disciplinare;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno **il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese** di validità del provvedimento concessorio;
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e s.m.i. nonché dell'art. 20 della L.R. 7/2004, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito pari a **€ 4.657,17** - corrispondente alla misura di una annualità del canone complessivo previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 1.227,11** quale **canone frazionato** per l'annualità **2021** come dettagliato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2021) risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alle tipologie d'uso ed alla potenza nominale dell'impianto assentite, in data 19/10/2021;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i. nonché dell'art. 20 della L.R. 7/2004, per l'importo di **€ 4.657,17** risulta regolarmente costituito in data 19/10/2021;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria esperita, a norma della D.G.R. 2102/2013, la

concessione possa essere assentita **fino al 31/12/2040**, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, alla Ditta **CMF Energie Alternative S.r.l.**, C.F./P. IVA **03962880245** con sede in Creazzo (VI):
 - la Concessione di derivazione acqua pubblica dal Torrente Liocca, in comune di Ventasso (RE) località Cecciola, da destinare all'uso idroelettrico;
 - la Concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del Torrente Liocca inerente l'impianto idroelettrico, così come individuate all'art. 7 dell'allegato disciplinare di concessione;
- b) di fissare la quantità d'acqua derivabile pari alla portata massima di l/s 1.500 e alla portata media di l/s 420, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto, per produrre, con un salto legale di m 75,26 la potenza nominale di kW 310;
- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 2102/2013 la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2040**;
- d) di stabilire che la concessione per le occupazioni temporanee (area cantiere) e il conseguente obbligo della corresponsione del canone annuo cessano al termine dell'annualità (o frazione d'anno) in corso alla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto, ivi compresi i relativi ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere;
- e) di fissare il valore del canone annuo **2021**, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 4.912,44** del quale € 4.463,16 per l'uso della risorsa, € 194,01 per occupazione permanente di suolo del demanio idrico ed € 255,27 per occupazione temporanea;
- f) di stabilire che per l'**annualità in corso (2021)** l'importo del **canone dovuto, in ragione dei ratei mensili è pari a € 1.227,11** dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto prima del rilascio del presente provvedimento;
- g) di fissare in **€ 4.657,17** l'importo del **deposito cauzionale** - di cui € 4.463,16 per uso della risorsa ed € 194,01 per occupazione permanente del suolo - a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 nonché dell'art. 20 della L.R. 7/2004, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito prima del rilascio del presente provvedimento;
- h) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2021** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le stesse modalità dei pagamenti già effettuati e che l'**importo corrispondente** è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di dare atto che, ai sensi degli artt. 52 e 53 del TU n. 1775/33 e s.m.e i. e delle LL n. 959/53 e n. 925/80, per la derivazione in esame è a carico del concessionario la corresponsione del sovracanone a favore del Comune di Ventasso (RE) individuato quale Comune Rivierasco;
- k) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- l) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione con le prescrizioni e condizioni contenute nel medesimo Disciplinare;
- m) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente

- atto;
- n) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 - o) di stabilire che, ai sensi dell'art.12 bis del TU 1775/33, qualora la concessione di cui al presente provvedimento possa costituire pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico interessato, il concessionario è tenuto a porre in essere tutte le misure eventualmente individuate dalle autorità competenti per assicurare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, nei termini e nei modi indicati dalle stesse;
 - p) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 - q) di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
 - r) di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato allo scrivente Servizio;
 - s) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

*LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal Torrente Liocca ad uso **produzione di energia idroelettrica, nonché per l'occupazione delle aree del demanio idrico pertinenti l'impianto** in territorio del Comune di **Ventasso (RE)** località **Cecciola** richiesta dalla ditta **CMF Energie Alternative S.r.l.**, in seguito indicata come "Concessionario".

ART.1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima pari a **m³/s 1,5**;
- portata media annua derivabile pari a **m³/s 0,42**;
- portata minima derivabile pari a **m³/s 0,15**;
- portata annua media turbinata pari a **m³/s 0,42**.

Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare.

ART.2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente ad uso idroelettrico, per produrre energia con un salto legale di m 75,26 la potenza nominale di kW 310 e potenza massima effettiva dell'impianto di kW 994.

L'energia elettrica prodotta è immessa nella rete di distribuzione nazionale.

ART.3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO,

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Localizzazione del prelievo

Il progetto insiste sul corpo idrico 011801000000 1 ER (Torrente Liocca) classificato con stato chimico Buono e stato ecologico Buono, non in stress idrico.

Riguarda la realizzazione di un impianto idroelettrico posto sulla briglia più alta del Torrente Liocca, a monte del ponte della SP 15 con opere dotate di griglia a comanda per la salvaguardia della ittiofauna, in località Cecciola del comune di Ventasso (RE).

Ubicazione catastale:

- opera di presa Fg 58, area non mappata antistante la particella 512 Coordinate geografiche UTM RER: X 595.232 - Y 914.113;
- fabbricato di Centrale Fg 56 particella 793;
- opera di rilascio Fg 56 area non mappata antistante le particelle 791 e 793 Coordinate geografiche UTM RER: X 594.660 - Y 914.682.

Descrizione delle opere di derivazione

L'impianto idroelettrico in progetto prevede la captazione delle acque superficiali del torrente Liocca a quota 794,00 m s.l.m., tramite una presa a trappola posta sulla briglia più alta, a monte del ponte della SP 15 con opere dotate di griglia a comanda per la salvaguardia della ittiofauna.

Le vasche dell'opera di presa si prevedono in sponda sinistra, all'uscita delle quali partirà la condotta forzata di diametro 900 mm e lunghezza complessiva di 845 m circa.

Il fabbricato di centrale sarà collocato in adiacenza al versante, subito a monte della confluenza con il Rio Scuro e con quota del piano di calpestio di ingresso a 719.05 m s.l.m. Il salto idraulico lordo che verrà sfruttato è di circa 75.26 m.

All'interno del fabbricato di centrale verrà inserita una turbina Francis ad asse orizzontale collegata ad un generatore elettrico sincrono. I quadri Enel e misure verranno installati all'interno di specifici locali ricavati all'interno del fabbricato di centrale. L'energia elettrica prodotta verrà immessa nella rete elettrica nazionale in corrispondenza di un sostegno esistente della linea MT Vairo, veicolata tramite linea in cavo totalmente interrato.

L'acqua derivata dalle opere di presa, dopo essere stata turbinata, verrà restituita subito a valle del fabbricato di centrale tramite un canale di scarico della lunghezza di circa 25 m. Le opere in progetto prevedono occupazione di area demaniale.

Opere in progetto

L'impianto idroelettrico in progetto prevede una captazione del tipo ad acqua fluente senza bacino di regolazione, mediante realizzazione di una cosiddetta "presa a trappola". L'opera di presa sul Torrente Liocca è localizzata a monte del ponte della SP15 sul torrente, a nord-ovest di Succiso, ad una quota di 794 m s.l.m. circa. In corrispondenza dell'opera di presa è presente una briglia di altezza pari a circa 5 m, a valle ne è presente una seconda di altezza pari a circa 3.5 metri.

La pendenza del fondo alveo in tale tratto è pari a circa il 5%.

Per evitare fenomeni di erosione spondale, si prevede la realizzazione presso l'opera di presa, nel tratto compreso fra le due briglie, di un opera di difesa in massi ciclopici della lunghezza di circa 25 m, a protezione del manufatto che ospita le vasche dissabiatrici ed i carichi.

Il manufatto di presa in progetto consiste in un canale in cemento armato gettato in opera, avente una larghezza interna di 2 m e una lunghezza di 10 m, disposto trasversalmente alla corrente ed in adiacenza alla briglia esistente. Il canale ha una profondità minima di 190 cm, una pendenza di fondo del 5%, e capta l'acqua del torrente attraverso una griglia posta sulla copertura con spaziatura fra le barre pari a 7 cm, in modo da evitare l'ingresso di sedimenti grossolani, e che servirà anche come elemento anti intrusione. Il paramento di valle del canale dovrà essere collegato alla briglia esistente in modo da rendere solidale il canale di presa alla briglia esistente.

La soglia di ingresso al canale è posta a quota 793.93 m s.l.m., rialzata di pochi centimetri rispetto alla quota media del fondo attuale nella sezione di inserimento, al fine di evitare significative modifiche al profilo longitudinale dell'alveo e quindi ai profili liquidi. Le barre di protezione sono inclinate verso valle con una pendenza del 10%, per evitare il deposito di materiale solido al di sopra di esse, che andrebbe a interdire la captazione. La soglia del suddetto canale è larga 150 cm ed è posta alla quota di 793.58 m s.l.m., 35 cm più bassa della soglia di captazione pari a 793.93 m s.l.m., in modo da far transitare sempre almeno i 500 l/s di DMV, prima che avvenga la captazione in concessione.

Le acque derivate vengono convogliate, attraverso una condotta di diametro 1200 mm, nella vasca dissabiatrica, posta in sponda sinistra e avente direzione parallela a quella del torrente. Al termine del canale, prima dell'imbocco della condotta, è presente una paratoia, utile ad evitare la derivazione delle acque nei casi di piena e nei momenti in cui si effettua la manutenzione delle vasche. Il tratto finale del canale di presa, oltre alla paratoia di accesso alla vasca dissabiatrica, presenta, subito prima e sempre dallo stesso lato, un'altra paratoia, quest'ultima con funzione sghiaiatrice.

Il canale di presa termina con uno scalino discendente di altezza 1.00 m necessario per arrestare il materiale solido entrato all'interno della vasca. Il tratto successivo, realizzato con una condotta di diametro nominale pari a 1200 mm di lunghezza pari a circa 9 m, segna l'ingresso nelle vasche interrate ed è protetto da una paratoia automatizzata in grado di escludere l'ingresso di acqua nell'impianto in caso di eventi di piena. Una seconda paratoia, posta al termine del canale di presa permette la restituzione nel torrente del materiale solido sedimentato.

Essenzialmente lo schema di funzionamento della condotta con diametro pari a 1200 mm è assimilabile a quello di un tombino con luce di sbocco sommersa che pertanto non presenta particolari problematiche dal punto di vista idraulico. Al termine della condotta di diametro 1200 mm le acque derivate entrano nelle vasche dissabiatrici e di carico. Le vasche sono dotate di un grigliato metallico di copertura che ne permette il controllo e la manutenzione. Tutte le parti a

vista saranno invece rivestite in pietra della tipologia locale per minimizzare l'impatto visivo della struttura.

Le acque in arrivo dalla presa a trappola attraversano dapprima una vasca di calma, con fondo a pendenza pari all'1%, adibita al deposito del materiale solido non sedimentato all'interno del canale di presa e qui trascinato perché in sospensione nella corrente liquida. Situazione, questa, che si verifica più facilmente in condizioni di massima portata di funzionamento. Al termine della vasca è presente una paratoia di spurgo per pulire il fondo della struttura dai sedimenti depositati.

La vasca di calma presenta, lato fiume, uno sfioro di lunghezza pari a nove metri su cui sono installate otto griglie della tipologia a coanda.

Le griglie sono installate su una struttura che presente il paramento di valle più basso rispetto a quello di monte, in modo da garantire l'autopulizia delle stesse.

La griglia a coanda presenta sul suo lato destro, guardando verso valle, uno canale di pulizia collegato alla paratoia di spurgo della vasca di calma.

La condotta di derivazione interrata in progetto collega la vasca di carico posta in corrispondenza dell'opera di presa sul Torrente Liocca a quota 791.51 m s.l.m., con il fabbricato centrale dove è collocato il gruppo di generazione dell'energia elettrica, con uno sviluppo totale di circa 845 m, ed un dislivello totale di circa 75.26 m.

La condotta, completamente interrata, si prevede in acciaio, bitumata esternamente e rivestita con resine epossidiche internamente, con un diametro interno pari ad 900 mm. Non sono previsti attraversamenti dell'alveo.

A lato della condotta forzata, nel medesimo cassonetto di scavo verranno posizionati due tubi corrugati per il passaggio dell'eventuale alimentazione elettrica dell'opera di presa e per il passaggio delle fibre ottiche di gestione in automatico degli organi di manovra alla presa (paratoie, sgrigliatori, valvola testa condotta etc.).

Il fabbricato di centrale è collocato in Comune di Ventasso in sponda sinistra del torrente Liocca, in prossimità della località Molino di Cecciola.

Nell'ambito di realizzazione del presente progetto, è prevista la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica a sostegno del versante in cui verrà parzialmente interrata la centralina idroelettrica. Tali opere consistono in una palificata doppia in legno di castagno scortecciato a più ordini.

Strutturalmente si prevede che l'edificio sia realizzato in cemento armato gettato in opera con tamponamenti in laterizio.

Dal punto di vista estetico, il fabbricato sarà rivestito in pietra locale al fine di realizzare una continuità estetica con i fabbricati limitrofi. Inoltre per garantire un buon inserimento della struttura nel contesto rurale dell'area, si prevedono le seguenti finiture:

- tetto a doppia falda con tegole in laterizio a coppo;
- gronda e tubi pluviali in lamiera verniciata marrone;
- soglie degli infissi in rilievo in pietra serena;
- infissi e portone di accesso in legno, a tipologia locale.

Internamente al locale verrà alloggiata su di un solaio a quota 718.35 m s.l.m. la turbina Francis ad asse orizzontale con il suo generatore a lato.

All'interno del locale verranno posizionati i quadri elettrici, i quadri di controllo macchina ed il trasformatore.

Al di sotto della turbina si prevede una vasca di scarico di lunghezza interna 7.10 m, larghezza interna 2.60 m, ed altezza interna 3.55 m. Da questa vasca parte un canale di scarico a sezione rettangolare rastremata lunga 5.85 m, che collega la vasca di scarico al canale di restituzione vero e proprio. Quest'ultimo, di lunghezza pari a 25.35 m, è realizzato mediante uno scatolare di dimensioni 1.55x1.95 m e consente di restituire le acque turbinate al torrente Liocca. La bocca di scarico sarà provvista di barre antintrusione con interasse 15 cm per evitare l'ingresso di persone all'interno del canale. Inoltre, sempre all'interno del canale di scarico, in prossimità della bocca di resa, verrà installato un telo fonoisolante avente la duplice funzione di impedire l'ingresso della fauna ittica richiamata dallo scarico della centrale, e di diminuire l'impatto acustico sull'ambiente circostante.

Principali caratteristiche del cavidotto:

- Tipologia: Linea interrata in cavo isolato (MT)

- Tensione nominale di esercizio: 15 kV
- Lunghezza del tracciato: Circa 1100 ml in cavo sotterraneo;
- Conduttori: La linea elettrica in cavo sotterraneo sarà realizzata con un cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio nella formazione (n° x mm²) 3x(1x185) (matr. ENEL DC4385).
- Il punto di consegna dell'energia prodotta sarà il locale ENEL posto all'interno della centralina idroelettrica. Lo stesso sarà delle dimensioni interne di 2.50 m x 5.60 m, con un'altezza utile interna di 2.70 m. Tutte le porte e le griglie di aerazione saranno realizzate in vetroresina, del tipo conforme agli standard tecnici Enel.

I Dati caratterizzanti l'impianto in progetto sono:

- Tipologia impianto: idroelettrico con derivazione e tratto sotteso in condotta forzata con presa a trappola;
- Turbina: n° 1 Francis ad asse orizzontale collegata ad un generatore elettrico;
- Punto di prelievo sul Liocca: presa a trappola su briglia esistente e successiva coanda per salvaguardia della ittiofauna;
- Punto di rilascio sul Liocca: subito a valle dell'edificio di centrale prima della confluenza con Rio Scuro;
- Tratto sotteso di lunghezza: 845 m in condotta metallica in pressione diametro DN 900;
- Salto idraulico: 75,26 m;
- DMV previsto: 500 l/sec;
- Scala di risalita fauna ittica prevista: non direttamente sulle opere di presa ma su due traverse esistenti poste a valle anche del tratto sotteso, al fine di ricostituire la continuità fluviale del Liocca verso l'Enza;
- Elettrodotto di collegamento: 1.050 m interrato.

Il bacino del torrente Liocca sotteso dall'opera in progetto è di 16,53 Km²;

Riassunto delle caratteristiche dell'impianto

Deflusso Minimo Vitale	0,500 m ³ /s
Portata massima derivabile	1,50 m ³ /s
Portata minima derivabile	0,15 m ³ /s
Portata media annua naturale T. Liocca	1,16 m ³ /s
Portata media annua turbinata	0,42 m ³ /s
Portata media annua rilasciata	0,74 m ³ /s
Quota pelo morto alla presa	791,51 m s.l.m.
Quota pelo morto alla restituzione	716,25 m s.l.m.
Salto legale	75,26 m
Lunghezza della condotta forzata	845 m
Diametro nominale della condotta forzata	900 mm
Potenza massima nominale dell'impianto	1107 kW
Rendimento medio stimato	0,87
Potenza massima effettiva dell'impianto	994 kW
Potenza nominale media dell'impianto	310 kW
Potenza media effettiva dell'impianto	271 kW
Producibilità nominale media annua	2.715.000 kWh/anno

Producibilità effettiva media annua	2.380.000 kWh/anno
-------------------------------------	--------------------

Il punto di consegna dell'energia prodotta sarà il locale ENEL posto all'interno della centralina idroelettrica.

Il tracciato dell'elettrodotto, di una lunghezza complessiva pari a circa 1.050 m ricade interamente all'interno del Comune di Ventasso (RE), e termina con l'allacciamento ad una linea di media tensione già esistente della linea MT Vairo.

La linea elettrica è stata progettata interrata per ottemperare sulle prescrizioni degli enti autorizzanti.

Il tracciato è previsto quasi interamente su strade comunali e provinciali ed in piccola parte su terreno agricolo.

Tempi di realizzazione

Il concessionario è tenuto a presentare il progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Reggio Emilia e ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, comunicando contestualmente il nominativo ed i riferimenti di contatto del Direttore dei Lavori, preventivamente all'inizio dei lavori che dovranno essere eseguiti nei termini da stabilirsi, a norma di Legge, nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ventasso (RE).

Il concessionario è tenuto a richiedere all'amministrazione concedente, motivandole opportunamente, eventuali specifiche proroghe ai termini sopra indicati, fermo restando che l'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissati non determina proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che è in ogni caso dovuto con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di concessione.

ART.4 DESCRIZIONE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE OPERE

A completamento delle descrizioni di cui al precedente art. 3 in merito alla localizzazione e alla descrizione delle opere di derivazione, si rimanda agli elaborati costituenti il progetto dell'impianto idroelettrico, sul quale la Conferenza di Servizi si è espressa con rapporto sull'impatto ambientale del **6 ottobre 2021**, costituito dagli elaborati conservati agli atti della Regione Emilia-Romagna.

ART.5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, a norma della D.G.R. 2102/2013 è assentita fino al **31 dicembre 2040**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART.6 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo a valle della sezione di prelievo (DMV), come dalle prescrizioni della Conferenza di Servizi contenute nel rapporto sull'impatto ambientale del **6 ottobre 2021** e riportate al successivo Art. 11, è fissata in **500 l/s**, in caso di scarsità di portate dovrà essere data prevalenza all'alimentazione del passaggio per la fauna ittica.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del Torrente Liocca, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione

del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 7 – SUPERFICI DEMANIALI OCCUPATE E LORO UTILIZZO

L'impianto comporta la seguente occupazione del demanio suoli in sx idraulica del Torrente Liocca, nel Comune di Ventasso (RE) Località Cecciola:

OCCUPAZIONE PERMANENTE

- opera di presa Fg 58, area non mappata antistante la particella 512 = m² 95,00;
- opera di rilascio Fg 56 area non mappata antistante le particelle 791 e 793 = m² 20,00;
- elettrodotto Fg 56 antistante le particelle 491 e 799 = m² 26,00

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

- Area di cantiere: Fg 56 area non mappata antistante le particelle 791, 792 e 793 = m² 265,00 - Fg 58, area non mappata antistante la particella 512 = m² 185,00

ART.8 - MODALITA' E TERMINI PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, del R.R. 41/2001.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e dell'uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

ART.9 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.**

Ai sensi degli artt. 52 e 53 del TU n. 1775/33 e s.m.e i. e delle LL n. 959/53 e n. 925/80 per le derivazioni ad uso idroelettrico di potenza nominale pari o superiore ai 220 kW il concessionario è tenuto al pagamento dei sovracani a favore dei comuni rivieraschi, a tal fine si individua quale Comune Rivieraasco il comune di Ventasso (RE).

La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

La L.R. n. 7/2004 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle aree demaniali oggetto di occupazione e fissato gli importi minimi di tali canoni.

La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

Ai sensi della L.R. n. 7/2004 art. 20 comma 8, Il canone per l'occupazione dell'area del demanio fluviale con l'opera di presa, ivi compresa la scala di risalita per la fauna ittica, è compreso in quello relativo all'utilizzazione della risorsa idrica.

L'importo del canone annuo dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo del demanio idrico è costituito dalla somma del canone dovuto per l'uso della risorsa idrica - determinato ai sensi dell'art.152, comma 1 lett. e) della L.R. 3/99 e s.m.i. - con quello dovuto per le occupazioni (sia temporanee che permanenti) di suolo del demanio idrico - determinato ai sensi dell'art. 20 L.R. 14/04/2004 n. 7 e della D.G.R.18/06/2007 N. 895.

L'obbligo della corresponsione del canone annuo per le occupazioni temporanee cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto (ivi compreso ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere) ed il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta immediata a questo Servizio e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione

Civile Reggio Emilia, per consentire la verifica dell'effettivo stato dei luoghi.

L'importo del canone annuo **2021**, per la derivazione della risorsa idrica a uso idroelettrico ammonta a **€ 4.463,16**;

l'importo del canone annuo **2021** per l'occupazione permanente dell'area del demanio idrico ammonta **€ 190,01**, quello per l'occupazione temporanea ammonta a **€ 255,27**.

Complessivamente il canone annuo intero per l'anno solare **2021**, per la derivazione d'acqua pubblica e per l'occupazione delle aree demaniali, ammonta a **€ 4.912,44**;

L'importo del **canone frazionato dovuto** alla Regione Emilia-Romagna **per l'anno 2021, in ragione dei ratei mensili considerati**, da corrispondere prima del rilascio della concessione, ammonta a **€ 1.227,11**;

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **canone** alla Regione Emilia-Romagna **entro la scadenza prevista**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza della concessione (art. 32 del R.R. n. 41/2001 e art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7).

ART.10 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della **cauzione** definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto per la derivazione della risorsa idrica e per l'occupazione permanente di suolo del demanio idrico, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni nonché dell'art. 20 della LR 7/2004, ammonta a **€ 4.657,17**.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART.11 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

Prescrizioni contenute nei Pareri e Nulla Osta di seguito indicati, che si recepiscono nel presente disciplinare e che vengono allegati come atti endo-procedimentali al presente provvedimento.

- Parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia;
- Parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia;
- Parere della Provincia di Reggio Emilia;
- Parere del Servizio Parchi e Risorse Forestali;

- Parere dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;
- Nulla Osta definitivo alla Costruzione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali;

Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica e occupazione di area demaniale. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Stato delle opere - La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Adempimenti a tutela della qualità dell'acqua e della fauna ittica:

- **Monitoraggio a protezione della fauna ittica** - si rimanda a quanto contenuto nel Parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia;
- **Monitoraggio a tutela della qualità dell'acqua** - il concessionario è tenuto a presentare apposito piano di monitoraggio qualitativo sulle acque del Torrente Liocca, finalizzato alla verifica delle componenti di qualità idromorfologica e di quelli chimico-fisici e biologici dello stato ambientale del corpo idrico interessato.
 - Tale piano di monitoraggio, dettagliato ed integrato con le specifiche richieste di ARPAE andrà presentato per la successiva approvazione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna in accordo con ARPAE territorialmente competente, antecedentemente all'avvio dei lavori di costruzione e comunque entro e non oltre 12 mesi dall'approvazione della DGR di VIA.
 - Periodicamente le risultanze del monitoraggio (Report) dovranno essere inviate direttamente dal concessionario al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE APA Ovest - Servizio Sistemi Ambientali con le frequenze e le modalità previste nel programma di monitoraggio stesso.
 - Qualora le risultanze del monitoraggio post operam evidenziassero situazioni di compromissione dello stato qualitativo del Torrente Liocca, le Autorità competenti potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato, dalla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, qualora la derivazione dovesse risultare influente con eventuali obiettivi fissati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque o dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po o di altri provvedimenti delle Autorità competenti finalizzati al risparmio idrico e pianificazione dell'uso della risorsa ai sensi degli artt.96 e 98 del D.lgs 152/2006 nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01.

Cessazione dell'utenza e dismissione dell'impianto - ai sensi del Titolo III del R.R. n. 41/2001 le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni della ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, sentita l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Decadenza - A norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001 e dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, nonché dell'occupazione del demanio fluviale, i seguenti fatti, eventi od omissioni, qualora diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:

- a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- c) mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) subconcessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione.

Rinuncia - La rinuncia alla concessione a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001 deve essere comunicata in forma scritta alla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente.

Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità a norma dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001 è indirizzata alla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Varianti alla concessione - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dalla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente.

Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione come definite dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 verranno istruite dalla SAC concedente a norma del citato articolo 31.

In merito alle procedure di VIA per modifiche gestionali o di opere si rimanda a quanto precisato dalla Conferenza di Servizi nel Capitolo 4 “*CONCLUSIONI*” del rapporto sull'impatto ambientale del 06 ottobre 2021.

Conservazione asta fluviale - La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.

I lavori in alveo devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena. L'alveo e le sponde, dopo l'ultimazione dei lavori, dovranno essere ripristinate e profilate secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dalla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, sentita l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente e/o l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Occupazioni di suolo del demanio idrico – La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (idonea segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

Inoltre si rappresenta che:

- Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ente competente in materia idraulica;
- Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;
- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;
- Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale della ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente e/o al personale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, nonché agli addetti al controllo ed alla vigilanza;
- L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

ART.12 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della

presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario
(*CMF ENERGIE ALTERNATIVE S.R.L.*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.